



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^A, 13 maggio 2025, n. 9155 - Impianti di produzione da fonti rinnovabili – Aree idonee – D.M. 21 giugno 2024, art. 7 cc. 2 e 3 – il carattere di non idoneità di un'area non preclude in radice la realizzazione di impianti FER; sussiste l'obbligo di apprezzare in concreto in sede amministrativa l'impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela - è illegittima la previsione del D.M. di attribuire alle Regioni l'individuazione delle aree idonee e non idonee perché la delega è priva dei criteri tecnici applicativi necessari

L'Associazione nazionale energia del vento ("Anev") – nella sua qualità di associazione di categoria delle imprese che operano nel settore eolico, nonché di associazione riconosciuta di protezione ambientale di dimensione nazionale e ultraregionale – in uno con una serie di operatori attivi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili da fonte eolica, e titolari, direttamente o tramite società di scopo, di impianti eolici già autorizzati e in esercizio, ovvero ancora da realizzare o potenziare per i quali i procedimenti amministrativi risultano ancora in corso – hanno prospettato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e del d.m. del 21 giugno 2024 sotto distinti profili, nonché l'illegittimità degli articoli 1, comma 2, lett. b), 3 e 7 del d.m. del 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

Ad essere censurato era in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. b), del d.m. del 21 giugno 2024 nella parte in cui le aree non idonee sono aprioristicamente qualificate come incompatibili con l'installazione degli impianti FER per ritenuto contrasto con i paragrafi 17 e 18, nonché con l'Allegato 3, delle Linee Guida, che costituiscono uno *standard* vincolante nella materia, anche in ragione del fatto che mediante le previsioni ivi contenute è stato tracciato l'esatto bilanciamento tra i contrapposti interessi che vengono in rilievo nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La sentenza in commento ribadisce che le aree non idonee non costituiscono divieti aprioristici e assoluti alla installazione degli impianti FER, ma come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale rappresentano "*meri indici rivelatori di possibili esigenze di tutela del paesaggio*" (cfr. Corte cost., sent. n. 121/2022, par. 5.1.) ed anche sotto il vigente regime normativo, l'effetto della qualificazione di una superficie in termini di area non idonea è unicamente quello di precludere l'accesso al beneficio dell'accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021, segnalando la necessità di un più approfondito e lungo apprezzamento delle amministrazioni competenti, strumentale a garantire una tutela più rafforzata del paesaggio, dell'ambiente e del territorio nell'ambito dei singoli procedimenti amministrativi di autorizzazione degli impianti FER.

Alla luce di tali considerazioni sulla natura e la funzione delle aree non idonee, nel nuovo assetto normativo la circostanza per cui la loro individuazione non debba più avvenire con un atto amministrativo di programmazione, bensì con legge regionale, non vale di per sé a rendere illegittima la scelta operata con il gravato decreto ministeriale. Conclude il TAR, ricordando che la stessa giurisprudenza amministrativa, già in relazione al precedente assetto normativo, ha riconosciuto che non può accordarsi un *favor* indiscriminato agli obiettivi di produzione energetica, facendo divenire recessivi quelli legati alle esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 8491 del 23 ottobre 2024).

Sotto diverso profilo la sentenza riconosce, invece, l'illegittimità del d.m. del 21 giugno 2024 nella parte in cui non avrebbe previsto principi e criteri omogenei per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione degli impianti FER. In sintesi, le disposizioni del d.m. impugnato per le aree idonee si limiterebbero sostanzialmente a ripetere quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge n. 53/2021, con la mera aggiunta dell'inciso "*nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica*" e dell'inciso "*ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili*". Anche la previsione dei criteri per la individuazione delle aree non idonee sconta ad avviso del TAR il medesimo *deficit* di specificità, e dunque pure l'articolo 7, comma 3, del d.m. del 21 giugno 2024 risulta illegittimo per le medesime ragioni. In sostanza, si rileva che "*al netto delle previsioni inerenti alle aree non idonee ope legis, alle aree che possono essere dichiarate non idonee in relazione al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004 e alla possibilità di prevedere fasce di rispetto differenziate per i beni sottoposti a tutela .. manca l'individuazione di criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati ad aspetti strettamente inerenti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, idonei a guidare le Regioni nell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti in subiecta materia ... ad esempio, non sono stati previsti criteri di valutazione tarati sulla tipologia di fonte rinnovabile e/o sulla taglia dell'impianto, non sono stati previsti criteri per valutare le situazioni di concentrazione di impianti FER nella medesima area ovvero di interazione con altri progetti o programmi, né sono stati previsti criteri per apprezzare adeguatamente specifiche aree, quali i siti Rete Natura 2000, le aree naturali protette, quelle caratterizzate da dissesto e/o rischio idrogeologico, ecc..

In questa prospettiva, sia i criteri di individuazione delle aree idonee, sia quelli che presiedono alla perimetrazione delle aree non idonee scontano il difetto di omogeneità censurato perchè si risolvono in una sostanziale devoluzione alle Regioni dell'onere di individuare dette aree sul proprio territorio senza la "guida" dei principi e criteri statali che il legislatore delegante aveva previsto che fossero dettati in sede di attuazione della delega legislativa conferita con la legge n. 53/2021, con conseguente frustrazione delle esigenze di uniformità strumentali alla tutela dei valori di rango primario incisi dall'esercizio delle attribuzioni regionali in materia.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202409390&nomeFile=202509155_01.html&subDir=Provvedimenti